



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	GIORDANO	DOMENICO	Presidente
☐	CRESPI	MONICA GIOVANNA MICA	Relatore
☐	MARSEGLIA	GIOVANNA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 598/2015
depositato il 29/01/2015

- avverso la sentenza n. 5018/2014 Sez.16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di MILANO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dagli appellanti:

difeso da:

CAUMONT CAIMI CRISTIANO
C/O STUDIO TREMONTI, VITALI, ROMAGNOLI, PICCARDI & ASSOCIATI
VIA CROCEFISSO N. 12 20100 MILANO MI

difeso da:

ZOPPINI GIANCARLO
C/O STUDIO TREMONTI, VITALI, ROMAGNOLI PICCARDI & ASSOCIATI
VIA CROCEFISSO N. 12 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

PROVV SOSP RIMB n° 165009/2012 IVA-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 598/2015

UDIENZA DEL

18/01/2016 ore 15:00

N°

2327/2016

PRONUNCIATA IL:

18/01/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/04/2016

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Salvatore CAIMI

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE

REGISTRO APPELLI

DI MILANO

N.598/15

SEZIONE 15

FATTO

La CTP di Milano con sentenza n. 5018/16/2014 depositata in data 27 maggio 2014 ha respinto il ricorso proposto dalla società

avverso il provvedimento di sospensione parziale del rimborso del credito Iva relativo all'anno di imposta 2008 compensando le spese di lite . Il provvedimento di sospensione riguardava una parte del credito Iva richiesto tramite la presentazione del mod. IVA /VR 2009 non erogabile , secondo l'Ufficio , a seguito dell'emissione di due avvisi di accertamento in materia di Ires ed Irap e in attesa della definizione di questi ultimi .

Avverso tale sentenza propone rituale appello la società la quale lamenta l'illegittimità della decisione del primo giudice collegiale per errata applicazione dell'art. 38 bis DPR 600/73 e per erroneo riferimento ai casi disciplinati dall'art. 23 , primo comma , D Lgs 472/97 e del citato art. 69 RD 2440 in tema di fermo amministrativo . Non ricorrono , secondo parte appellante , i presupposti per l'applicazione delle norme citate atteso che nel caso in esame si tratta di credito IVA e , pertanto , fiscalmente neutro per l'operatore economico essendo imposta gravante esclusivamente sul consumatore finale . Unica ipotesi possibile di sospensione dell'erogazione del credito è la contestazione di emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che non ricorre nel caso in esame .

Insiste per la riforma del primo deciso con vittoria di spese .

Si costituisce l'Ufficio il quale insiste per la conferma del primo deciso con vittoria di spese . Contro deduce che i primi giudici ben hanno fatto ad individuare gli altri casi di sospensione del credito erogando che non può essere limitato , come sostiene l'appellante , al solo caso previsto dall'art. 38 bis , comma 3 , DPR 600/73 Contro deduce che , nel caso in esame , non si tratta di



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE

REGISTRO APPELLI

DI MILANO

N.598/15

SEZIONE 15

un fermo amministrativo ma di una mera sospensione delle somme in attesa che la società prestasse garanzia di solvibilità in ordine ad altri due avvisi di accertamento notificati e che riguardano lo stesso anno di imposta . Il comma 6 dell'art. 36 bis DPR 600/73 prevede che " se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente , entro sessanta giorni , deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate (..) a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo " , tale previsione legittima la sospensione in una fase antecedente in quanto il credito costituisce una anticipazione di garanzia sulla corrispondente situazione debitoria . Sul punto cita Cass. 7320/14 . Ritiene , poi , inammissibile al domanda formulata in tema di interessi sul credito sospeso in quanto si tratta di argomento che dovrà essere affrontato in altro momento .

La trattazione della causa avveniva come da verbale in atti ..

OSSERVA

L'appello è meritevole di accoglimento .

L'Agenzia delle Entrate ha la legittimità di sospendere il rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-bis, c. 3 del DPR 633/1972 nel caso in cui sia constatata l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ha così concluso la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8295 del 9 aprile 2014, precisando che la suddetta sospensione non è subordinata alla formale contestazione del reato e/o all'adozione di specifici provvedimenti giudiziari in campo penale. L'ipotesi sopra indicata non ricorre nel caso in esame giacché il



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE

REGISTRO APPELLI

DI MILANO

N.598/15

SEZIONE 15

provvedimento fa espresso riferimento a tale norma senza peraltro che sia mai stato contestato alcun illecito tributario/ penale alla società .

Non appare condivisibile neppure l'ipotesi richiamata, in subordine ,dall'ufficio per legittimare la sospensione del rimborso che , in ogni caso non è indicata in parte motiva dal provvedimento di sospensione . Infatti , l'articolo 23, del D.Lgs. 472/1997 prevede un generale potere di sospensione dei rimborsi, applicabile anche ai fini IVA, nei casi in cui al soggetto che vanta dei crediti erariali siano stati notificati atti di contestazione o di irrogazione sanzioni ancorché non definitivi. Tale norma dispone inoltre che "in presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del credito". L'istituto in commento tutela "l'esigenza di definire previamente altre esposizioni debitorie fiscali del medesimo contribuente (evidentemente ai fini della eventuale compensazione dei reciproci crediti)" (cfr. Cass. sent. n. 19755 del 28 agosto 2013). La sospensione del rimborso è subordinata alla circostanza che al contribuente siano contestate o irrogate delle sanzioni amministrative con atti anche non aventi carattere definitivo: al ricorrere di tale circostanza, l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà, e non l'obbligo, di sospendere il rimborso. Anche con riferimento a tale istituto il legislatore ha previsto dei limiti di carattere quantitativo e temporale. In particolare la sospensione opera: "nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo" (limite quantitativo); fino a quando le sanzioni irrogate dall'Ufficio non diventino definitive (limite temporale). Al terzo comma dell'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 è, infine, previsto che l'esercizio del potere di sospensione deve essere adottato dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento da notificarsi al contribuente. Come rilevato anche nella sentenza Cass. n.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE**

REGISTRO APPELLI

DI MILANO

N.598/15

SEZIONE 15

8295/2014 , la differenza principale tra i due istituti è che la disciplina di cui all'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 "colloca il provvedimento di sospensione al momento conclusivo dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, quando la stessa ha formalizzato le sue determinazioni in un atto tipico di cui la parte deve essere informata (l'atto di contestazione o di irrogazione sanzioni) . La norma fa esplicito riferimento ad atti di contestazione ed irrogazione sanzioni e non può trovare applicazione nel caso di notifica di avvisi di accertamento , peraltro riferiti ad imposte dirette , come nel caso in esame .

Si procede alla compensazione delle spese di lite vista la peculiarità del caso in esame .

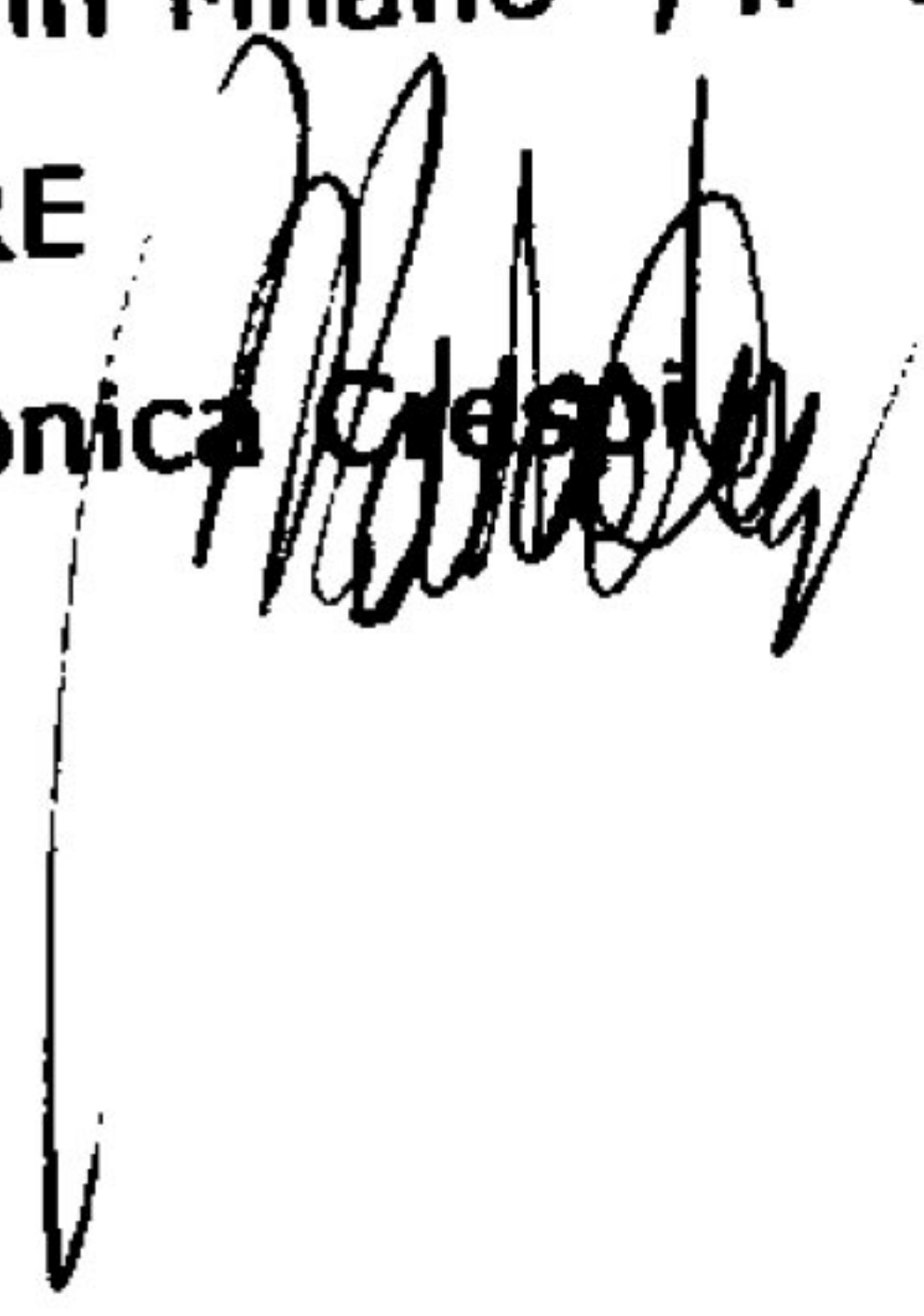
PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello della società e per l'effetto annulla la sospensione del rimborso . Spese compensate .

Così deciso in Milano , il 18 gennaio 2016

IL RELATORE

Dott.ssa Monica Crespi



IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Giordano

